

DICHIARAZIONI

La compilazione dei modelli Isa: il valore dei beni strumentali e gli indicatori di anomalia

di **Federica Furlani**



La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli **Isa**, e per determinare quindi il livello di **affidabilità fiscale dei contribuenti**, tiene conto di una **pluralità** di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

- **indicatori elementari di affidabilità**, che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
- **indicatori elementari di anomalia**, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne, e **che contribuiscono alla determinazione della media dell'indice sintetico solo in presenza dell'anomalia**. Si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

1. **indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1** (maggior gravità dell'anomalia) **e 5** (gravità più lieve) e si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo (ad esempio gli indicatori "Incidenza degli accantonamenti", "Incidenza degli oneri finanziari netti", etc.);
2. **indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio pari a 1.**

Rientrano in queste ultime anomalie, considerate di particolare gravità, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l'"**Incidenza degli ammortamenti**" e l'"**Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria**".

L'indicatore "**Incidenza degli ammortamenti**" è calcolato come **rapporto percentuale tra gli**

ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, entrambi al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

Viene applicato, con **punteggio pari a 1**, solo nel caso sia presente l'incoerenza, ovvero nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), o nel caso in cui l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali sia maggiore di 0 e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà sia invece pari a 0.

L'indicatore "**Incidenza dei beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria**" è invece dato dal **rapporto tra i canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione finanziaria e il valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquistati in dipendenza dei medesimi contratti**; se tale indice risulta pari o superiore al 55%, che rappresenta la soglia massima di riferimento, l'indicatore viene applicato e il punteggio assume il valore di 1.

Nel calcolo di questi indicatori, la corretta compilazione del **rigo F21 nel quadro F del modello ISA** assume quindi un'importanza fondamentale.

Valore dei beni strumentali	1	,00
F21 di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00

In particolare, nel **rigo F21, campo 1**, va indicato:

- il **costo storico**, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei **beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento**, ammortizzabili ai sensi degli [articoli 64, 102, 102bis e 103 Tuir](#), da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate ante L. 342/2000;
- il **costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non assume quindi rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- il **valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato**.

Nel **campo 2 del rigo F21** deve essere invece indicato il valore (già incluso nel campo 1 del rigo F21) relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:

- **non si tiene conto degli immobili**, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- **non si tiene conto del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione**

non finanziaria;

- **va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;**
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50%.

È infine possibile **non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati** nel corso del periodo d'imposta (perché obsoleti, non ancora messi in funzione, ecc.) a condizione che **non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.**

Per i beni strumentali posseduti per una parte dell'anno, **il valore va ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo di imposta**, generalmente di 365 giorni, ma, nel caso di periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, il valore deve essere determinato calcolando il **prodotto** tra il valore del bene e il rapporto tra i giorni di possesso del bene e i giorni di esercizio dell'attività.

Pertanto nel caso di contribuente con **periodo di imposta coincidente con l'anno solare** che ha venduto un bene in data 2 luglio 2021, il relativo valore ai fini Ilsa sarà determinato rapportando il suo valore, determinato secondo le indicazioni sopra riportate, per 183/365.

In caso di **azienda presa in affitto o usufrutto**, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto; mentre i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l'azienda non devono indicare nel rigo F21 il valore dei beni strumentali mobili dell'azienda affittata o concessa in usufrutto.

In questo ambito, un caso particolare è rappresentato dai soggetti che presentano il **modello CG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili**, ovvero coloro che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2021, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

- "Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione" - 41.10.00;
- "Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione" - 42.99.01;
- "Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" - 68.10.00;
- "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)" - 68.20.01;
- "Affitto di aziende" - 68.20.02;

e che concedono **in affitto l'azienda**; essi infatti **devono indicare nel rigo F21 il valore dei beni strumentali mobili dell'azienda affittata.**